

TI_GERICHTE 12.1998.223 vom 2. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.223

FR: TI_GERICHTE 12.1998.223 du 2 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.223 del 2 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante afferma innanzitutto che una corretta interpretazione degli atti di causa avrebbe senz'altro permesso di accertare -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure- che la lettera di cui al doc. E in realtà non costituiva un'offerta di dimissioni da parte sua.

E. 1.1

Per l'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà; mentre, secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). Ne consegue, in particolare, che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, egli non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Tuhr/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 1, p. 290). Se, applicando questo principio, il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un'interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA

E. 1.2

In realtà il tenore letterale della lettera doc. E (tradotta al doc. 5) è estremamente chiaro e non può lasciare adito ad incertezze. Con lo scritto in questione, indirizzato a _____, presidente del Consiglio direttivo del _____ che fiancheggia l'attività della convenuta negli _____ - l'attore ha innanzitutto ricordato di aver già in precedenza (l'8 aprile, cfr. doc. C) consegnato una lettera al presidente degli affari accademici _____, nella quale egli annunciava la sua decisione di rimanere al _____ al massimo per un anno ancora, fino a giugno 1992, a meno che la situazione non si fosse deteriorata; egli si diffonde in seguito sui motivi che hanno recentemente reso "intollerabile" la convivenza con il presidente _____ e comunica infine di essere "giunto alla conclusione che preferisco di non continuare come vice presidente per affari accademici e decano per l'anno

1991-1992” rispettivamente che “non posso continuare in una posizione di responsabilità nelle circostanze attuali e non posso neanche credere che Lei voglia che io continui in tali circostanze”: per tutti questi motivi, egli si vede costretto “a ritornare il mio contratto non firmato e a pregare il Consiglio di essere rilasciato in una data conveniente per ambedue le parti”, ribadendo ancora più in avanti di non poter riconsiderare “la mia decisione di partire” e di non poter né voler esprimere sulla carta i seri motivi etici che lo “inducono a richiedere il rilascio anticipato”. Non vi è dubbio sul fatto che le dimissioni, così offerte, avrebbero dovuto diventare effettive al più presto -egli stesso ritiene opportuno per tutti che “sig. _____ ed io ci dividiamo presto”- e meglio prima dell’inizio dell’anno accademico 1991-1992: l’attore ha in effetti specificato di non voler “continuare come vice presidente per affari accademici e decano per l’anno 1991-1992”, né di non voler “soffrire un altro anno di memo-boxing con _____”, ed ha significativamente concluso la missiva dicendo di “essere grato se Lei potesse informarmi sulla sua decisione per quello che concerne la terminazione del contratto al più presto possibile”.

E. 1.3

Nemmeno le testimonianze agli atti -per altro superflue, visto il chiarissimo tenore della lettera di cui al doc. E- permettono di darne una diversa interpretazione. Il teste _____, come correttamente evidenziato dal Pretore, ha tentato di distogliere l’attore dallo spedire quella lettera, facendogli intendere senza mezzi termini che la stessa sarebbe stata considerata quale “autolicensing”; il teste _____ a sua volta, ha confermato come lo scritto fosse stato inteso dai membri del Consiglio quale lettera di dimissioni. Neppure la testimonianza _____ evocata dall’appellante, gli è in definitiva favorevole: il teste, pur ritenendo a titolo personale che lo scritto in questione aveva lo scopo di spingere il Consiglio a prendere una decisione in merito al presidente _____ che non si trattava perciò di una lettera di dimissioni, ha tuttavia dovuto ammettere che “ne aveva la forma” e che “una minaccia delle dimissioni ... pure c’era nella lettera”. Per stabilire il significato della lettera, non è per conto necessario né utile conoscere quali fossero a quel momento le reali intenzioni dell’attore, ovvero se egli fosse effettivamente intenzionato a rimanere nel College ancora per un anno: nella misura in cui tale intenzione non risulta da quello scritto, la circostanza è infatti ampiamente irrilevante. 2. Dovendosi con ciò ravvisare nello scritto di cui al doc. E un’offerta di dimissioni ed essendo pacificamente assodato che l’offerta è stata accettata sia dal Consiglio americano (doc. I), sia dal Consiglio svizzero della convenuta (doc. O), è chiaro che in applicazione dell’art. 115 CO il contratto tra le parti è stato sciolto consensualmente, quest’ultima norma di legge non esigendo che l’accordo di scioglimento sia sottoposto ad una forma particolare, anche se quest’ultima -come nella fattispecie- era stata concordata nel contratto (doc. A). 3. In assenza di una qualsiasi disdetta del contratto, non torna infine conto chinarsi sulla questione, sollevata dall’appellante, a sapere se la stessa fosse chiara, univoca e inequivocabile. Parimenti ininfluyente per l’esito della causa è poi il quesito, lasciato per altro indeciso dal primo giudice, se le circostanze del caso non avrebbero eventualmente consentito alla convenuta di significare un licenziamento immediato per motivi gravi.

E. 4

Ne discende la reiezione del gravame, manifestamente infondato ed al limite del temerario. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 15 ottobre 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti

in: a) taxa di giustizia
spese

fr. 3'450.- b)
fr. 50.- Totale

fr. 3'500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7'000.- per ripetibili. III. Intimazione a: - _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.